




Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Prot. n. *2795* 05/4.2.11/CU

Codice sito: 5776



Roma, 09 GIU. 2005

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento degli Affari Giuridici e
Legislativi
ROMA

Al Ministero dell'istruzione
-Gabinetto
-Ufficio Legislativo
ROMA

Al Ministero dell' economia e delle
finanze
-Gabinetto
-Ufficio legislativo
-Ragioneria Generale dello Stato -
Ispettorato della Spesa Sociale
ROMA

Al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
-Gabinetto
-Ufficio legislativo
ROMA

Al Presidente della Regione Campania
Coordinatore in materia di istruzione
NAPOLI

Al Presidente della Regione Veneto
Coordinatore Area Servizi sanitari,
Affari sociali
VENEZIA



Presidente del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Al Presidente della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e Bolzano
c/o CINSEDO
ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della Salute, ai sensi dell'art.35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della Salute, concernente "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi dell'art.35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289", nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi giovedì 26 maggio 2005, si è convenuto di valutare la possibilità di concludere una intesa ex art. 8, comma 6, legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto il contenuto della proposta regolamentare già discussa in sede tecnica. In alternativa è stata valutata la possibilità di sancire l'intesa sullo schema di regolamento, con l'impegno del Governo a che ciò non costituisca precedente e l'apertura di un momento di confronto tecnico sull'esercizio del potere regolamentare, da realizzarsi tramite un tavolo di consultazione.

Si comunica che la questione sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta del 16 giugno 2005, ai fini dell'esame dell'intesa di cui in allegato o delle altre determinazioni che verranno adottate.

Per opportuna notizia si trasmette il parere già reso in Conferenza Stato-Regioni, dalle Regioni sul potere regolamentare.

Il Direttore
Riccardo Carpino

Intesa, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, concernente: "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Repertorio Atti n.

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) che prevede la definizione, con decreto del presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri di modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, d'intesa con la Conferenza Unificata;

VISTO lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente: "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289" trasmesso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 30 ottobre 2003;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 17 dicembre 2003, il Ministero della salute ha proposto una modifica all'articolo 2, comma 3, sulla quale i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno convenuto ed è stato altresì richiesto un aggiornamento dell'esame tecnico per maggiori approfondimenti;

VISTA la nota del 14 gennaio 2004 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso la nuova stesura del provvedimento con la modifica concordata in sede tecnica;

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro tecnico del 22 gennaio 2004, nel corso del quale le Regioni hanno consegnato un documento di emendamenti che è stato condiviso dalle Autonomie locali, sul quale le Amministrazioni statali si sono riservati una verifica;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 6 dicembre 2004, i rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali, preso atto delle controdeduzioni del Ministero dell'istruzione e del Ministero della salute in ordine alle osservazioni avanzate dalle Regioni nel ricordato incontro tecnico del 22 gennaio 2004, hanno chiesto un approfondimento delle questioni emerse e che il rappresentante dell'ANCI ha inoltre formulato le osservazioni e proposte emendative in ordine ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del testo proposto;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico del 27 gennaio 2005 nel corso del quale i Coordinamenti tecnici interregionali istruzione e politiche sociali, nell'evidenziare come, a loro giudizio, il provvedimento in esame non debba rivestire natura regolamentare, hanno presentato un documento contenente osservazioni e proposte emendative al testo, condivise dall'ANCI;

VISTA la riformulazione del testo dello schema di decreto trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 17 febbraio 2005 in cui viene confermata la forma regolamentare del provvedimento, da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

CONSIDERATO che l'esame del punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 3 marzo 2005, è stato rinviato su richiesta delle Regioni e delle Autonomie locali;

VISTA la nota del 17 marzo 2005 con la quale la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha richiesto una ulteriore riunione tecnica;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 30 marzo 2005, in cui l'ANCI ed i Coordinamenti tecnici interregionali dell'istruzione e delle politiche sociali hanno avanzato proposte emendative che i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute hanno ritenuto accoglibili;

VISTA la riformulazione del testo dello schema di decreto trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le modifiche e le integrazioni proposte dalle Regioni e Autonomie locali in sede tecnica, che si allega sub A);

CONSIDERATO che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ribadito, in conformità alle indicazioni espresse dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ritenere necessario mantenere la forma di regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

RILEVATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni, nell'esprimere avviso favorevole sul contenuto del provvedimento, hanno tuttavia avanzato contrarietà in ordine all'adozione del regolamento atteso che ritengono che nella ipotesi in questione non può essere esercitato il potere regolamentare statale;
- l'Anci, l'Upi e l'Uncem hanno espresso avviso favorevole sull'intesa;
- il rappresentante del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha affermato che il ricorso alla forma del regolamento si è reso necessario in considerazione dei suoi contenuti normativi generali, intesi a definire sul territorio nazionale criteri e modalità uniformi di applicazione;

CONSIDERATO che, nella stessa sede, il Presidente di questa Conferenza ha proposto di utilizzare la procedura dell'intesa prevista dall'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e che tale proposta è stata positivamente valutata dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

RILEVATO che l'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289 del 2002 si riferisce ad un'intesa ai fini dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che pertanto in questa sede potrà essere acquisita l'intesa sul citato D. P. C. M. il cui contenuto è quello di cui all'allegato sub A);

RILEVATO che l'intesa di cui l'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289 del 2002 è da ritenere possa concludersi ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003, atteso che è comune tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali l'obiettivo della realizzazione dell'integrazione scolastica di cui all'art. 35 della legge n.289 del 2002;

TUTTO CIO' PREMESSO ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'allegato.

00390658493958

MODULARIO
P.L. 178

MIS 89 (MINISTRI REGIONI)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI CONCERNENTE " REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' E
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME SOGGETTO IN
SITUAZIONE DI HANDICAP, AI SENSI DELL'ARTICOLO 35, COMMA
7, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N.289 "**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

e del

Ministro della salute

VISTO l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289 che prevede la definizione, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di modalità e criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTI, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta legge;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;

VISTO il Decreto Legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

ACQUISITA l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere della Commissione cultura, scienza e istruzione e della Commissione affari sociali della Camera dei Deputati e della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport e della Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica nelle sedute, rispettivamente, dele del

00390658493958

MODULANO
n. 178

MILIA DE (ROMA) (GENERALI)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

adotta il seguente regolamento

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. ~~ai fini dell'integrazione scolastica prevista dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.~~

Articolo 2

(Modalità e criteri)

1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti specialistici collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.

3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

00390658493958

MODULARI
PI. 170

MINI 30 (Servizio Giuridico)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 3

(Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno)

1. Alle attività di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n.333.

2. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, ~~nonché quelle di eventuale assistenza~~.

3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalità della legislazione nazionale e regionale vigente in materia adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi, ai sensi del decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

Articolo 4

(Situazione di handicap di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga)

1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all'articolo 2 comma 2 del presente decreto.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accertamenti da effettuarsi successivamente alla sua entrata in vigore.

Repertorio Atti n. 1571 del 28 novembre 2002

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 28 novembre 2002

OGGETTO: richiesta di parere del Consiglio di Stato in ordine alla potestà regolamentare di cui all'articolo 117, comma 6 della Costituzione (schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Regolamento in materia di raccolta e conservazione di funghi epigei freschi e conservati; schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento sulle modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari").

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante, tra l'altro, la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo il quale prevede che questa Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 dicembre 2001, nel rendere il parere in ordine allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento in materia di raccolta e conservazione di funghi epigei freschi e conservati, ha rilevato che tale schema di regolamento riguarda una materia rientrante, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, tra quelle di legislazione concorrente;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONSIDERATO che, in particolare, ha evidenziato i seguenti aspetti che pongono problemi interpretativi sui quali ha chiesto, tra l'altro, di sentire sul punto questa Conferenza:

- a) disciplina del regime transitorio in relazione alla potestà regolamentare già esercitata dallo Stato in materia di legislazione non esclusiva, avuto riguardo alle eventuali modifiche da apportare alle disposizioni regolamentari già emanate;
- b) modalità di esercizio della potestà regolamentare, già attribuita allo Stato da norme primarie entrate in vigore prima della modifica costituzionale, sempre con riguardo a materie di legislazione non esclusiva;
- c) verifica dell'ammissibilità (ed eventualmente della fonte), nelle predette materie, dell'esercizio da parte dello Stato della potestà regolamentare in via sostitutiva della potestà attribuita alle Regioni o in via temporanea e suppletiva fino all'emanazione dei regolamenti regionali;



CONSIDERATO che, analogamente, lo stesso Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 gennaio 2002, ha posto le medesime questioni in ordine allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento sulle modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari";

CONSIDERATO che, per l'esame delle problematiche poste dal Consiglio di Stato, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 23 ottobre 2002, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno presentato due documenti (Allegati A e B), in cui viene motivata la posizione negativa nei confronti dei provvedimenti in esame in quanto incidono su materie di legislazione concorrente la cui potestà regolamentare, a norma del riformato articolo 117 della Costituzione, compete alle Regioni, dovendosi limitare lo Stato alla indicazione di principi fondamentali mediante atti aventi forza di legge;

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Regioni, nella citata riunione, hanno, comunque, manifestato la loro disponibilità a definire forme di coordinamento per elaborare, in maniera uniforme, dei criteri generali nelle materie trattate dai richiamati schemi di regolamento;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno confermato la loro posizione, già espressa in sede tecnica, sottolineando la illegittimità dell'intervento normativo statale in argomento;

CONSIDERATO che il rappresentante del Governo ha osservato che, in materia analoga, in due occasioni successive (il 25 febbraio 2002 ed il 17 ottobre 2002), il Consiglio di Stato si è pronunciato, ribadendo la illegittimità dell'esercizio del potere regolamentare da parte dello Stato, salvi i casi che trattano di materia comunitaria, valendo per analogia, fermo restando il principio di flessibilità e cedevolezza, ciò che vale già per la competenza legislativa;

RITENUTO di dovere acquisire la posizione assunta in materia dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

acquisisce la posizione delle Regioni e delle Province autonome

in ordine alle questioni poste dal Consiglio di Stato circa la potestà regolamentare di cui all'articolo 117, comma 6, della Costituzione (schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Regolamento in materia di raccolta e conservazione di funghi epigei freschi e conservati; schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento sulle modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari") nei termini delle considerazioni espresse in seduta e del contenuto dei documenti richiamati nelle premesse che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

Allegato "A"

**PROMEMORIA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECANTE "REGOLAMENTO CONCERENTE
MODIFICHE AL D.P.R. 14 LUGLIO 1995, N. 376, CONTENENTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI".**

L'esercizio della competenza regolamentare in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

Il Consiglio di Stato, nel rendere il parere relativamente allo schema di "regolamento concernente modifiche al d.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, contenente disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" ha richiesto, nella seduta del 17 dicembre il parere della Conferenza Stato-Regioni rilevando che tale regolamento concerne una materia rientrante, ai sensi dell'art. 117, comma terzo della costituzione, nell'ambito della legislazione concorrente; quindi con nota della Presidenza del consiglio dei Ministri del 17 giugno 2002 è stato richiesto il relativo parere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le modifiche proposte al regolamento di cui al d.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 riguardano vari aspetti: la vendita in forma ambulante dei funghi freschi allo stato sfuso, la possibilità per Regioni e Province di convenzionarsi con micologi privati per l'esercizio dell'attività di controllo e certificazione, la possibilità di vendita di funghi freschi spontanei in confezione previamente ispezionati da micologi privati, l'aggiornamento della lista delle specie fungine commercializzabili, l'obbligo di certificazione sanitaria di commercializzabilità all'atto dell'introduzione nel territorio nazionale di specie fungine non comprese nella lista positiva, la fissazione di un limite di tolleranza da larve di ditteri micetofili per funghi secchi, la possibilità di commercializzazione di specie fungine in polvere qualora la polverizzazione sia stata effettuata in un altro paese, la possibilità per strutture che utilizzano per ulteriori lavorazioni prodotti fungini semi conservati di non disporre obbligatoriamente di un micologo responsabile della lavorazione

In effetti la materia trattata dallo schema di regolamento proposto (e dallo stesso regolamento di cui al d.P.R. 14 luglio 1995, n. 376) riguarda, quindi, un complesso di aspetti che certamente rientrano nelle materie di competenza legislativa regionale concorrente in particolare sotto i profili della "tutela della salute" e dell'"alimentazione" e, pertanto, risulta preliminare ad ogni altra osservazione la soluzione del problema relativo all'esercizio della competenza regolamentare in relazione alla modifica di un regolamento già adottato dallo Stato nel regime costituzionale previgente alla modifica dell'art. 117.

È noto che il nuovo articolo 117, comma sesto, della costituzione attribuisce alle regioni la potestà regolamentare in ogni materia non riservata alla potestà



legislativa esclusiva dello Stato e, quindi, rientrante nella potestà legislativa regionale concorrente ovvero generale-residuale (ai sensi del comma quarto). Il testo costituzionale risulta altresì privo di disposizioni transitorie che possano indurre a ritenere che la disposizione in questione non sia immediatamente applicabile a tutta la sfera delle materie di competenza legislativa regionale, indipendentemente dalla preesistenza di regolamenti statali.

In tale contesto è certamente da escludere che lo Stato possa conservare una potestà regolamentare in forza della legislazione previgente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 117 (in questo cfr. anche il parere del Consiglio di Stato, Adunanza generale 11 aprile 2002, Gab. n. 1/2002 in relazione ad uno schema di regolamento per l'identificazione di una nuova "professione sanitaria").

Queste considerazioni rispondono al primo punto delle valutazioni richieste dal Consiglio di Stato, concernente la *disciplina del "regime transitorio"* in relazione alla potestà regolamentare già esercitata dallo Stato, ed alle relative modificazioni da apportare alle disposizioni regolamentari statali vigenti, confermando che "non esiste più un potere regolamentare dello Stato nelle materie regionali.

Ne consegue che ogni regione può adottare propri regolamenti per disciplinare la materia in questione, dando vita a normative che ben possono essere differenziate (si pensi per esempio a tutti gli aspetti organizzativi dei servizi di controllo tesi alla tutela rispetto al rischio connesso ai prodotti micotici), anche se su alcuni aspetti della normativa proposta può essere certamente opportuno un raccordo delle discipline regionali. Resta, inoltre, certamente la possibilità che lo Stato introduca, con legge, principi fondamentali incidenti sulla materia in questione, ma ovviamente non può trattarsi di norme di dettaglio e, quindi, il contenuto delle innovazioni introdotte dallo schema di regolamento esaminato non può essere riprodotto con tale fonte normativa.

La soluzione illustrata assorbe anche ogni considerazione sul secondo punto proposto, relativo alle *modalità di esercizio della potestà regolamentare già attribuita allo Stato da norme primarie entrate in vigore prima della modifica della costituzione.*

Il terzo punto sul quale il Consiglio di Stato richiede il parere della Conferenza Stato-Regioni concerne la *verifica dell'ammissibilità (e la eventuale fonte), nelle materie che non sono attribuite alla potestà legislativa statale esclusiva, dell'esercizio da parte dello Stato delle potestà attribuite alle regioni in via sostitutiva o in via temporanea e suppletiva, fino all'emanazione dei regolamenti regionali.*

Riguardo all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle regioni, si rileva che esso è previsto, nel quadro del nuovo titolo V della costituzione riformata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, nell'art. 120 comma secondo e, quindi, nei soli casi di "mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e a sicurezza pubblica [riguardo alla materia della "sicurezza" si può citare la sentenza della corte costituzionale], ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali



delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Nessuna di queste condizioni sussiste nel caso di specie.

Inoltre, la dottrina ha rilevato come questo potere sostitutivo, che è attribuito dal Governo, deve trovare fondamento nella legge: in particolare "a monte di un potere sostitutivo statale ... vi è evidentemente l'obbligo, contenuto in una previsione di legge, che impone ad una amministrazione pubblica ... di attivarsi nell'adozione di un determinato provvedimento". Anche questa condizione non risulta concretamente sussistere a proposito della modifica regolamentare proposta.

I presupposti generali dell'esercizio del potere sostitutivo sono stati individuati dalla citata dottrina oltre che nella previsione legislativa (che è fondamentale anche per fornire le necessarie garanzie procedimentali alle regioni), in specifiche ed ulteriori caratteristiche consistenti nell'esistenza di un inadempimento (senza il quale non vi sarebbe un potere sostitutivo in senso proprio) e nell'imprescindibile carattere dell'urgenza, che nel caso di specie certamente manca. Ne risulta che il potere sostitutivo, nel nuovo quadro costituzionale, ha un carattere eminentemente rivolto a colpire le inerzie amministrative specificamente qualificate ai sensi dell'art. 120, comma secondo, con l'esercizio, da parte del Governo, di un potere che sembra dovere anch'esso avere un carattere amministrativo.

In conclusione, nessuna delle condizioni richieste per l'esercizio di un potere sostitutivo sussiste nel caso di specie e parimenti deve escludersi la possibilità di un esercizio del potere normativo statale in via "temporanea e suppletiva" (cioè prescindendo dall'inadempimento della regione ad un proprio obbligo) perché quest'ultimo potere (che pure non potrebbe prescindere dall'urgenza) non trova alcun fondamento nell'attuale testo della costituzione. Infatti non è certamente possibile ritenere esistente, in mancanza di espressa previsione, un simile potere nel nuovo quadro costituzionale, anche perché esso - prescindendo da una inerzia regionale - violerebbe la garanzia costituita da un fondamentale bilanciamento di interessi: quello "fra l'autonomia regionale da un lato, che può anche concretizzarsi nella decisione di non provvedere in alcun modo alla cura di un determinato interesse pubblico; e dall'altro lato, la tutela della dimensione nazionale di un determinato interesse pubblico che lo Stato valuta pregiudicato dall'eventuale inerzia regionale" che oggi deve trovare fondamento nelle ipotesi dell'art. 120, comma secondo, della costituzione. In mancanza dell'elemento dell'inerzia regionale l'istituto risulta privo di ogni parametro di valutazione ed il relativo scrutinio in sede giurisdizionale sarebbe impossibile, con la conseguente lesione delle garanzie insite nell'autonomia costituzionale delle regioni.

Ne risulta, quindi l'assoluta inammissibilità nel caso concreto, di un esercizio del potere regolamentare statale in via di modificazione del regolamento di cui al d.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.



Allegato "B"

PRO-MEMORIA DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE

Oggetto: Regolamento sulle modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari

Si ritiene di esprimere parere negativo sull'attuale versione dello schema di regolamento in oggetto, in quanto volto ad attribuire, attraverso norme di rango secondario, funzioni e compiti allo Stato che concernono direttamente la capacità organizzativa delle Regioni nella materia di competenza concorrente della "tutela della salute".

Il regolamento, in realtà, fa capo ad una norma di legge, che può dirsi essa stessa superata dall'intervenuta riforma costituzionale.

Ed infatti, l'art. 19-bis del d.lgs. 502 del 1992, introdotto dalle modifiche apportate alla disciplina dei servizi sanitari dal d.lgs. 229 del 1999, ha previsto l'apposita istituzione di una Commissione volta a verificare e controllare che le singole Regioni applicassero il modello nazionale dell'accreditamento definito attraverso un atto di indirizzo e coordinamento, che tuttavia non è mai stato emanato e che ora non potrà più vedere la luce, considerate le innovazioni implicite ed esplicite al sistema conseguenti alla legge costituzionale 3 del 2001.

Sono così caduti gran parte dei presupposti sostanziali che giustificavano la ragion d'essere della Commissione, in quanto lo Stato non può più dettare il modello nazionale, ma solo ragionevolmente affermare la regola dell'accreditamento quale garanzia della serietà delle prestazioni nei confronti dell'utenza; nemmeno si potrebbe argomentare che l'istituzione della Commissione sia riconducibile alla previsione della lettera m) dell'art. 117, circa la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

D'altro canto, appare lesiva delle prerogative regionali la previsione - contenuta sia nella legge istitutiva, che nello schema di regolamento - in base alla quale alla Commissione spetta indicare i requisiti in base ai quali le Regioni abilitano i soggetti a effettuare i controlli sulla sussistenza delle condizioni per rilasciare l'accreditamento: se infatti, l'accreditamento delle strutture viene emesso dalle Regioni e i requisiti per ottenerlo sono da queste definite, non si vede perché i verificatori debbano essere individuati dallo Stato.



Ne consegue che quasi tutta la materia disciplinata dal regolamento deve essere oggi inquadrata nell'ambito delle funzioni organizzative della tutela della salute, che spettano alle Regioni e per le quali lo Stato deve limitarsi ad indicare i principi fondamentali attraverso atti aventi forza di legge e non certo intervenire per mezzo di regolamenti o addirittura gestire interventi.

Le Regioni sono comunque disponibili a definire forme di coordinamento per elaborare in maniera uniforme i criteri generali per l'accreditamento.



MODULARIO
P. C. M. 72RESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
CENTRO MESSAGGI
003753 19.07.05
PARTENZA

Roma 17 9 LUG. 2005 10

Presidenza
del Consiglio dei MinistriDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

15319

N.° 1446 14/14.3.4/03

Risposta al Foglio del

N.°

VIA FAX

Oggetto: schema di DPCM recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO LEGISLATIVO
22 LUG. 2005
Prot. n. 3500Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
Ufficio legislativo

Con riferimento alla nota di codesto Ministero dell' 8 luglio u.s., si rappresenta quanto segue.

La Conferenza unificata, nella seduta del 16 giugno scorso, ha sancito l'intesa sul provvedimento in oggetto ritenendo che la realizzazione dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap è obiettivo comune tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.

Il suddetto parere è stato espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131 del 2003 il quale, nel definire la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 120 della Costituzione, consente la stipula di intese per il "conseguimento di obiettivi comuni".

L'intesa, richiesta dal legislatore con l'articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002, anche ad avviso della Conferenza, è stata comunque conseguita, così come è stata condivisa dalle Regioni la legittimità del regolamento adottato, le cui norme possono inquadrarsi nell'ambito degli interventi per la "tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali", secondo il dettato costituzionale.

Pertanto, per quanto concerne la richiesta di codesta amministrazione circa la possibilità di convertire il provvedimento in esame nella forma di decreto ministeriale, questo Dipartimento ritiene opportuno mantenere l'attuale veste sulla quale risulta essere stata espressa l'intesa della Conferenza unificata e che recepisce le proposte emendative delle Regioni e delle Autonomie locali, (allegato sub-A del parere medesimo).

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero.

IL CAPO DIPARTIMENTO



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 7531/05

Roma, addì 2 settembre 2005

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

**Schema di d.P.C.M.
Regolamento avente ad oggetto
«Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero **4699/03**, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
- Gab. On.le Ministro -
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 29 agosto 2005

N. della Sezione: 4699/03

OGGETTO:

Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.

Schema di regolamento avente ad oggetto «Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

La Sezione

Vista la relazione n. 4330 U/L 2.6 del 31 ottobre 2003, trasmessa con nota di pari data, n. 4331 U/L 2.6, con cui il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere di competenza sullo schema di regolamento in oggetto;

Visto il parere istruttorio reso nell'adunanza del 10 novembre 2003;

Vista l'ulteriore relazione dell'Amministrazione n. prot. 3754/UL/1.4.1. in data 3 agosto 2005;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Piernaria Piacentini;

PREMESSO:

Con relazione n. 4330 U/L 2.6 del 31 ottobre 2003, trasmessa con nota di pari data, n. 4331 U/L 2.6, il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere di competenza sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto il regolamento che definisce «Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

La Sezione con parere del 10 novembre 2003, avendo constatato che lo schema di regolamento di cui alle premesse non risultava corredato né dal concerto del Ministero della Salute, né dal parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, che l'Amministrazione richiedente affermava di aver richiesto contestualmente al parere di questo Consiglio, ha sospeso l'emissione del parere in attesa che l'amministrazione provvedesse a corredare la richiesta del parere di tutti gli atti necessari.

Con una ulteriore relazione prot. n. 3754/UL/1.4.1 del 3 agosto 2005 l'Amministrazione ha provveduto a trasmettere l'atto col quale nella seduta del 16 giugno 2005 la Conferenza unificata ha sancito l'intesa sul testo del regolamento ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e la nota del Ministero della Salute n. 100.1/2761-G/633 con la quale si esprime l'assenso all'ulteriore seguito del provvedimento.

CONSIDERATO:

Viene innanzitutto in rilievo la questione, correttamente esposta dall'Amministrazione referente, relativa all'inquadramento del provvedimento in oggetto alla luce della nuova ripartizione di competenze tra Stato e Regioni introdotta dalla modifica del titolo V della parte II della Costituzione.

In sede di Conferenza Unificata le Regioni, pur favorevoli al contenuto del provvedimento, hanno espresso il parere che nella materia, rientrante nella

competenza concorrente, non residui allo Stato alcun potere regolamentare. La Conferenza pertanto, per esprimere l'intesa di cui all'articolo 35, comma 7, della legge 289 del 2002, ha utilizzato la procedura prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge 131 del 2003, che consente la stipula di intese per il "conseguimento di obiettivi comuni".

Con nota del 19 luglio 2005 il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, nel prendere atto che l'intesa è stata comunque conseguita, ha ribadito l'opinione che il provvedimento in esame debba assumere la forma del regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400 del 1988, nel testo attualmente vigente, ed ha espresso l'avviso che la materia rientri nell'ambito degli interventi per la "tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", di competenza dello Stato.

La Sezione condivide in parte l'avviso del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi, come è dimostrato dalla circostanza che già in sede di prima lettura del provvedimento in oggetto, contrariamente ad altri casi ricordati nei lavori della Conferenza Unificata, non ritenne di dover sollevare il problema della competenza regolamentare.

Il dibattito sviluppatosi tra Stato e Regioni nel periodo successivo all'espressione del parere istruttorio impone peraltro un approfondimento delle ragioni che hanno condotto la Sezione a tale conclusione.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, detta i principi fondamentali dell'ordinamento nella materia. La Corte Costituzionale ha più volte affermato implicitamente (sentt. 268/2002, 445/2002, 282/2004) o esplicitamente (sent. 97/2004, 33/2005, 50/2005) che i principi fondamentali della legislazione concorrente possono essere obiettivamente dedotti dalla legislazione vigente, con riferimento ai principi costituzionali ai quali danno attuazione. La legge n. 104/1992 ha dato attuazione, per le persone con handicap, ai principi dettati da un lato dall'articolo 3, primo e secondo comma,

della Costituzione garantendo loro pari dignità sociale e stabilendo le modalità con le quali la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del paese; da un altro all'articolo 4, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro; da un altro all'articolo 34, che impone l'obbligo di istruzione per tutti i cittadini; da un altro ancora all'articolo 35, concernente la formazione e l'elevazione professionale; da un altro ancora all'articolo 38, che attribuisce agli inabili e minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Tali previsioni fissano senza alcun dubbio, per le persone con handicap, livelli essenziali di prestazioni per l'attuazione dei loro diritti civili e sociali, rispetto ai quali lo Stato mantiene il potere regolamentare.

Presupposto per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 104 è però l'individuazione dei soggetti aventi diritto alle prestazioni ivi contemplate.

In tale quadro le modalità di individuazione dei soggetti con handicap, lungi dal costituire un argomento puramente amministrativo, segnano il confine sostanziale tra gli aventi diritto o meno alle prestazioni, confine che non può patire differenze sull'intero territorio nazionale, perché da tali differenze potrebbe scaturire un diverso trattamento di persone affette dal medesimo handicap.

In verità è difficile sostenere, dal punto di vista teorico, che una procedura di accertamento possa costituire un "livello essenziale di prestazione" in quanto la procedura stessa si pone come presupposto per l'erogazione delle prestazioni, che sono cosa diversa e conseguente.

Nel caso di specie, però, si deve ritenere che lo stesso accertamento costituisca, in favore delle persone con handicap, una prestazione resa dall'organizzazione sociale per garantire loro l'attuazione dei diritti fondamentali della persona umana (mobilità, istruzione, lavoro, formazione). E tale prestazione, alla quale consegue tutto il resto, non può essere diversa da Regione a Regione, ma deve essere ovunque identica ed ancorata agli stessi

parametri obiettivi. Solo l'identità della procedura garantisce che non vi siano livelli diversi di riconoscimento dell'handicap.

Ne consegue che, nella materia, si deve ritenere che allo Stato spetti il potere regolamentare, anche se, in considerazione dei riflessi che tale potere ha sulle competenze regionali, il suo esercizio non può prescindere da quei canoni di leale confronto ai quali tutta la più recente giurisprudenza costituzionale si ispira.

Nel caso di specie l'ampio confronto sviluppatosi in sede di Conferenza unificata e le stesse conclusioni cui la Conferenza è pervenuta testimoniano peraltro della serietà del percorso seguito e della piena collaborazione tra i soggetti istituzionali a fronte di un tema che attiene tanto ai diritti civili quanto ai diritti sociali.

Nel merito il regolamento riconduce l'accertamento dell'handicap alla competenza delle Aziende sanitarie locali, che lo effettueranno a mezzo di organi collegiali.

La Sezione ritiene che sia stato oltremodo opportuno eliminare la parte finale dell'articolo 1, laddove si restringevano le finalità dell'accertamento alla integrazione scolastica, richiamando il rispetto degli articoli 12 e 13 della legge 104/92 nel primo comma dell'articolo 2.

Infatti, anche se l'articolo 35, comma 7 della legge n. 289/2002, al quale il regolamento dà attuazione, finalizza tutta la procedura all'attivazione delle attività di sostegno, proprio per le argomentazioni in precedenza svolte non si può ipotizzare che lo stato di handicap sia riconosciuto sulla base di parametri diversi a seconda delle prestazioni. La legge 104, infatti, prevede che da un unico accertamento scaturiscano tutte le conseguenze da essa previste.

In questo senso il regolamento –o meglio la disposizione di legge che lo prevede- crea un obiettivo problema rispetto ai parametri per l'accertamento dell'handicap nelle persone adulte, che resta sottoposto alla previgente

disciplina. Tale problema resta però esterno alla disciplina in esame e la Sezione intende soltanto segnalarlo alle competenti autorità amministrative.

Non si ritiene, invece, che lo Stato possa fissare direttamente il termine finale per l'effettuazione degli accertamenti (art. 2, comma 2: e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta), che dovrà essere disciplinato dalla legislazione regionale, competente in materia di organizzazione dei procedimenti. Sembra peraltro che il criterio che l'accertamento debba essere effettuato in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico sia sufficiente a garantire l'uniforme applicazione del livello essenziale sul territorio nazionale. Poiché, peraltro, la Sezione comprende che tale disposizione trova la sua giustificazione anche nell'esigenza di tutelare le famiglie in caso di diniego del riconoscimento, in modo che possano disporre di tempi adeguati per la proposizione di eventuali ricorsi, si suggerisce all'Amministrazione di prevedere che il termine uniforme per la conclusione del procedimento sia stabilito dalle Regioni nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3, comma 3.

Si condivide anche la modifica suggerita dagli enti locali e accolta dal Ministero di espungere dal testo dell'articolo 3 la individuazione delle ore di assistenza direttamente da parte del personale scolastico. L'assistenza in quanto tale rientra infatti nella competenza esclusiva degli enti locali, che non possono essere soggetti ad imposizioni da parte delle istituzioni scolastiche. Poiché, peraltro, in molti casi, l'assistenza è il presupposto che consente l'integrazione scolastica, sarebbe opportuno che il regolamento rinviasse ad opportune intese in materia tra gli enti locali e le singole istituzioni scolastiche, ovvero, nel caso di comuni più grandi, tra gli enti locali e gli Uffici scolastici regionali.

Si esprimono, invece, forti perplessità sull'articolo 4 del regolamento, che consente l'autorizzazione a posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni solo sulla base di certificati attestanti la particolare gravità, che consiste nella riduzione dell'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. Tale

articolo, in verità, rispecchia esattamente la disposizione di cui all'articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002, sulla cui legittimità costituzionale la Sezione ritiene peraltro doveroso esprimere forti dubbi.

In proposito si ricorda che la legge 449/97 ha stabilito che la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici della provincia. Tale limite deve, senza ombra di dubbio, essere rispettato. Ma, come sempre accade nella scuola, quando ad esempio per fenomeni migratori o per altri casi (es.: baby boom) il numero degli alunni aumenta, le dotazioni organiche vanno adeguate ai numeri reali. Il diritto costituzionale all'istruzione non può essere infatti compresso a causa della insufficienza delle dotazioni organiche.

La previsione di cui alla legge 449/1997 è una previsione statistica, che può essere contraddetta da una realtà nella quale si concentrino, per puro caso, un numero di alunni con handicap superiore alla media. Il diritto all'istruzione di un alunno con handicap non può dipendere dalla fortuna di nascere in un posto dove la concentrazione di handicap è minore.

Ne consegue che se le statistiche sulla base delle quali è stato stabilito il rapporto da 1 a 138 sono esatte, se in una provincia si determina una maggiore concentrazione, in un'altra resteranno posti disponibili. L'unico modo in cui si può dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 7, è pertanto prevedere che nelle province eccedentarie siano soppressi alcuni posti di sostegno e che altrettanti ne siano istituiti nelle province dove si rileva il maggiore bisogno. Ciò che l'Amministrazione dell'istruzione può realizzare agevolmente, solo che la rilevazione degli alunni handicappati sia tempestiva. E' noto infatti che l'organico dei docenti di sostegno è in larga misura coperto da precari. Se, invece, il rapporto 1:138 fosse errato, l'Amministrazione dovrebbe darsi carico di rettificarlo con apposite iniziative legislative.

Se un'esclusione dal beneficio del sostegno può infatti giustificarsi, in modo omogeneo sul territorio nazionale, sulla base della insufficienza delle


risorse complessivamente disponibili, nessuna giustificazione può trovare l'esclusione di un handicap certificato solo in relazione alla mancata capienza degli organici provinciali.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione

(Francesca Albanesi)



Visto

Il Presidente della Sezione

(Livia Barberio Corsetti)

